

Codice DB1402

D.D. 23 maggio 2012, n. 1323

Decreto 30 giugno 2004 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Applicazione dell' Art. 40 del D.Lgs. 152/1999. Art.114, D. Lgs. 152/2006. Approvazione del progetto di gestione del bacino dell'invaso della Piastra in comune di Entracque (CN), di proprietà della ENEL Produzione S.P.A, ai sensi dell'art.14 del D.P.G.R. 9 novembre 2004, n.12/R.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Di approvare il progetto di gestione relativo al bacino dell'invaso della Piastra, che la ditta ENEL S.p.A. ha presentato con nota ns. prot. n. 9759/14.02 del 03.02.2012.

Il progetto di gestione deve essere adeguato tenendo conto del parere della Conferenza dei Servizi nonché delle prescrizioni contenute anche nei pareri rilasciati, in particolare:

1. Il progetto di gestione, adeguato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia cartacea e copia informatizzata al Settore regionale Pianificazione Difesa del Suolo – Dighe della Direzione Difesa del Suolo ed all'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento che si occuperanno di verificare se siano state pienamente recepite le richieste ed indicazioni della Regione;

2. Non dovranno essere modificate le condizioni di concessione di derivazione n.317/1, autorizzata con determina dirigenziale n.3119 del 08.07.2011 e relativo disciplinare sottoscritto in data 08/07/2012;

3. Per quanto riguarda tutte le modalità di gestione previste per motivi impiantistici di manutenzione, ispezione e verifica di funzionalità e gli interventi sistematici finalizzati al controllo dell'interimento, si chiede di recepire quanto segue:

- le operazioni previste nel progetto di gestione non dovranno pregiudicare in alcun modo i diritti di terzi e le altre derivazioni attualmente in esercizio; i titolari di tutte le altre derivazioni e gli utilizzatori della risorsa idrica, che possono essere interessati dagli effetti conseguenti alle operazioni suddette, dovranno essere avvisati con congruo anticipo, in modo da consentire loro di effettuare tutte le operazioni necessarie a minimizzare eventuali effetti;

- le operazioni previste nel Progetto di gestione dovranno garantire il rispetto degli adempimenti di cui al D.P.G. 10 luglio 2007 n.8/R “Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale” ed alla D.G.R. 28 febbraio 2011 n. 80-1651 , specie per quanto concerne quanto prescritto in merito ai *rilasci da operazioni di svaso e sfangamento, prove e sfiori*;

- in particolare le operazioni previste nel progetto di gestione non dovranno in alcun caso essere in contrasto con il “Programma dei rilasci del deflusso minimo degli invasi” e con la connessa “Sperimentazione di cui all’art.13 del regolamento 8R/2007” e con il “Programma di monitoraggio” dell’efficacia dei rilasci in relazione agli obiettivi di tutela del corpo idrico riportati dal P.d.G. Po previsto al punto 7 della D.G.R. 28 febbraio 2011 n.80-1651;

- il rilascio di sedimenti a valle dell'invaso, ove possibile, dovrà avvenire con concentrazioni di sedimento, di solidi sospesi, di ossigeno disciolto e di sostanze e composti chimici ed organici compatibili con le prescrizioni del Piano di Tutela delle Acque e con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici, con riferimento agli usi potabili e alla vita acquatica (DM 30.06.20004), e secondo i limiti del D.Lgs 152/06 e s.m.i;

4. il progetto deve prevedere ulteriori sezioni sul rilievo batimetrico in corrispondenza degli assi degli scarichi profondi dell'invaso;

5. il programma di sintesi, contenente le regole di gestione ed in particolare di effettuazione delle operazioni di svasso, sfangamento o spurgo, dovrà essere presentato con un preavviso di almeno sei mesi prima dell'effettuazione delle operazioni, sarà esaminato in una nuova Conferenza dei Servizi, e dovrà contenere:

a) la specificazione delle modalità e delle tempistiche attuative nonché dei quantitativi di materiale movimentato;

b) la verifica e l'eventuale revisione della localizzazione dei punti di campionamento per il monitoraggio biologico in accordo con i tecnici dell'A.R.P.A. territorialmente competenti e del Parco Alpi Marittime ivi presente, al fine di utilizzare anche serie storiche già disponibili;

c) una valutazione della comunità macrobentonica secondo la metodica STAR-ICMi, come disposto dalla normativa vigente (Decreto n.260/2010); viene ritenuto non rappresentativo il monitoraggio sulle Diatomee;

d) un aggiornamento della caratterizzazione del bacino idrografico, con riferimento alla classificazione ambientale delle acque, con le informazioni attuali reperibili nel documento "Relazione al Consiglio regionale sullo stato di attuazione del PTA", disponibile sul sito web della Regione Piemonte (Area tematica ambientale) e nei documenti del Piano di Gestione del Po pubblicati sul sito web dell'Autorità di Bacino del fiume Po.

6. Per quanto riguarda le attività di monitoraggio previste in relazione alle operazioni suddette (*interventi di manutenzione straordinaria per il recupero della capacità utile dell'invaso*), si prescrive:

a) di effettuare il *monitoraggio biologico* in corrispondenza del sito CH2, in prossimità della località Ponte delle Rovine o di individuare un sito a monte solo allorquando si disponga per esso di una caratterizzazione specifica;

b) *per i monitoraggi sui macroinvertebrati bentonici*, dovrà essere comunicato al Dipartimento ARPA di Cuneo il calendario dei monitoraggi, sia per valutare i punti di campionamento, sia la loro eventuale rilocalizzazione, sia la possibilità di incrementare i periodi di campionamento;

c) I dati dei rilevamenti previsti dal progetto di gestione dovranno essere trasmessi, appena possibile, all'ARPA di Cuneo.

7. Qualora si proceda al ripristino del volume utile di regolazione del bacino nelle condizioni originarie ed in particolare con interventi di asportazione meccanica del materiale sedimentato, dovrà essere rivolta specifica istanza al Settore OO.PP., difesa assetto idrogeologico, di Cuneo per il rilascio del provvedimento di concessione (D.G.R. n. 44-5084 del 14.01.2002 e della D.G.R. n.66-478 del 2.8.2010);

8. Si rammenta che qualsiasi intervento sui corsi d'acqua con sedime demaniale affluenti/effluenti l'invaso, è soggetto a preventiva autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n.523/1904, da parte del Settore regionale Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo;

9. Qualora, a seguito di specifici approfondimenti progettuali e/o aggiornamenti al presente progetto di gestione, risulti necessario realizzare opere o interventi sottoposti alla procedura di VIA ai sensi della legge regionale 40/1998, con particolare attenzione agli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti (categorie progettuali di cui agli allegati A2 e B2 alla L.R. 40/1998, per le quali è autorità competente in materia di VIA la Provincia territorialmente interessata), dovranno essere espletate le relative fasi procedurali (fase di verifica o fase di valutazione) la cui conclusione costituirà presupposto necessario per l'approvazione dell'aggiornamento al progetto di gestione.

Il progetto di gestione ha validità decennale dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione. La Regione si riserva di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, a seguito di interventi di variante alle strutture di sbarramento, a fronte di un peggioramento della qualità del torrente rilevata nell'ambito del Monitoraggio Regionale dei corsi d'acqua o a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite quali, ad esempio, variazioni delle modalità di gestione degli organi di scarico o delle acque invase o in caso di insorgenza di pressioni antropiche sul bacino in oggetto. Al gestore inoltre rimane l'obbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 6 del decreto del 30 giugno 2004.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n.1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n.1199.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e verrà inviata al proponente e depositata presso l'Ufficio deposito della Regione.

Il Dirigente
Lorenzo Masoero